

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 1686-A**

*Relazione orale*

*Relatore FAVILLA*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

**Comunicato alla Presidenza il 15 dicembre 1993**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87

**presentato dal Ministro delle finanze**

**di concerto col Ministro del tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1993**

## INDICE

Pareri:

- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	Pag.	3
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	3
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

15 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che sarebbe opportuno definire in modo più preciso i criteri della delega.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

14 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il testo, esprime il proprio nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che venga inserito un riferimento al fatto che la delega non deve comunque portare una diminuzione del gettito.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1994, un decreto legislativo recante disposizioni sul reddito di impresa per l'adeguamento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali. Nel rispetto delle autonome finalità della disciplina tributaria, ai fini della determinazione del reddito imponibile, possono essere disposte variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio, **tenendo conto delle esigenze di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo.**

2. Il decreto legislativo è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro trenta giorni della ricezione del relativo schema.

3. Fino all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, resta ferma l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 1994, un decreto legislativo recante disposizioni sul reddito di impresa per **adeguarle** alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali nel rispetto delle autonome finalità della disciplina tributaria, ai fini della determinazione del reddito imponibile, **con eventuali** variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio; **l'attuazione della presente delega, secondo i criteri in essa contenuti, non dovrà comportare riduzioni nette di entrate.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*